



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AMBIENTE
UNITÀ ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA**Conferenza di Servizi Decisoria
in forma semplificata e in modalità asincrona
ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990****16/12/2020**

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano con potenza pari a 7.505 kWt e di una caldaia a gas naturale associata ad un turbogeneratore ORC con potenza pari a 8.938 kWt , presso lo stabilimento produttivo della ditta Cereal Docks S.p.A. in Via Ca' Marzare, 3 a Camisano Vicentino (VI).
Ditta proponente: Cereal Docks S.p.A.
D.Lgs 152/2006 – L.r. 11/2001

PREMESSE

La Ditta Cereal Docks S.p.A., con sede legale in Via dell'Innovazione, 1 a Camisano Vicentino, ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante motore endotermico a ciclo Otto con potenza immessa pari a 7.505 kWt e di una caldaia associata ad un turbogeneratore ORC con potenza pari a 8.938 kWt alimentati a gas naturale, presso lo stabilimento produttivo sito in Via Ca' marzare, 3 a Camisano Vicentino (VI).

La domanda di autorizzazione e la relativa documentazione di progetto sono state assunte al protocollo regionale con nn. 250723 e 250742 del 25/06/2020.

L'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è previsto dall'art. 269 del D. Lgs 152/2006, che l'autorità competente, indica una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/90.

Con nota prot. n. 441811 del 16/10/2020 indirizzata a Comune di Camisano Vicentino, Provincia di Vicenza e Dipartimento ARPAV di Vicenza, è stata pertanto indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs 127/2016 e nel contempo è stato, tra l'altro, comunicato che:

- entro 15 giorni le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle stesse Amministrazioni o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- entro i successivi 45 giorni le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.



712cd34a



Con nota protocollo regionale n. 461966 del 30.10.2020 è pervenuto il parere, con prescrizioni, del Dipartimento provinciale di Vicenza di ARPAV.

La Conferenza di Servizi prende altresì atto che la mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte del Comune di Camisano Vicentino e Provincia di Vicenza, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241/1990, equivale ad assenso.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La ditta Cereal Docks S.p.A. esercisce l'attività di raccolta, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti cerealicoli.

La principale attività consiste nella lavorazione di semi oleosi per l'estrazione dell'olio e della lecitina; da questo processo vengono inoltre prodotte farine impiegate per l'alimentazione animale. L'azienda svolge anche una serie di attività collaterali, alcune delle quali a carattere stagionale, finalizzate allo stoccaggio e al trattamento di materie prime vegetali destinate all'alimentazione animale e umana, quali lo stoccaggio e l'essiccazione di prodotti agricoli e la tostatura e la macinazione di semi oleosi.

Presso l'unità produttiva è anche presente un reparto per la raffinazione degli oli vegetali.

Per la produzione di energia elettrica e termica necessarie per gli usi di processo sono attualmente presenti i seguenti impianti:

- centrale termica n. 1, che produce calore per l'oleificio ed è costituita da n. 2 generatori di vapore alimentati a gas metano, aventi ciascuno potenza termica pari a 8,86 MW;
- centrale termica n. 2, che produce calore per la raffineria ed è costituita da un generatore di vapore alimentato a gas metano avente potenza termica pari a 10,4 MW e da un generatore di vapore alimentato a gas metano avente potenza termica pari a 1,7 MW;
- una caldaia avente potenza termica pari a 0,795 MW utilizzata per il riscaldamento del metano;
- un gruppo elettrogeno di emergenza n. 1 da 0,8 MW;
- un gruppo elettrogeno di emergenza n. 2 da 0,104 MW;
- un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 5,2 MW e con potenza termica di 4,5 MW, alimentato a biomassa costituita da olio vegetale. Il calore ottenuto dall'impianto viene impiegato direttamente per il processo produttivo presente all'interno dello stabilimento (ad integrazione della centrale n. 1) mentre l'energia elettrica prodotta, dopo aver soddisfatto il fabbisogno necessario allo stabilimento, per la parte eccedente fluisce nella rete pubblica nazionale.

L'istanza attuale prevede:

— l'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano e accoppiato ad un generatore sincrono della potenza elettrica nominale di 3.352 kWe, riferita ad una potenza termica introdotta di 7.505 kW, corrispondente ad una portata di metano pari a 790 Nm³/h. (fase 1)

— la sostituzione della centrale termica n. 2 alimentata a gas naturale, attualmente a servizio della raffineria, con una nuova caldaia a gas naturale di taglia più piccola (avente potenza termica pari a 8.938 kWt), alla quale sarà associato un turbogeneratore ORC che converte energia termica in energia elettrica (potenza elettrica lorda pari a 1.358 kWe) mediante una turbina accoppiata con un generatore elettrico (fase 2).

La messa a regime dei nuovi impianti è prevista presumibilmente come segue:

1. per la Fase 1 – cogeneratore a gas metano: tempo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto pari a circa 1 mese;



2. per la Fase 2 – caldaia con annesso impianto ORC: tempo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto pari a circa 4 mesi.

La sostituzione della centrale termica n. 2 avverrà in concomitanza con l'installazione della nuova caldaia associata al turbogeneratore. In tempi successivi, presumibilmente entro il 30 settembre 2023, verrà dismesso anche l'impianto di cogenerazione alimentato a olio vegetale.

Dal punto di vista amministrativo la ditta è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9/2016 rilasciata dalla Provincia di Vicenza (prot. n. 38312 del 06/06/2016) per l'attività IPPC individuata al 6.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno).

E' inoltre titolare di autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto con DGR n. 123 del 22 gennaio 2008 per un impianto di cogenerazione a biomasse (olio vegetale) da 5,2 MWe e 4,5 MWt.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Secondo quanto dichiarato dalla ditta, le emissioni in atmosfera dei due nuovi impianti rispetteranno i limiti e le condizioni previste dal D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 183/2017.

Secondo quanto dichiarato dalla ditta le emissioni del nuovo impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano (camino n. 61) avranno le seguenti caratteristiche:

Polveri totali: 1,875 mg/Nm³

Ossidi di azoto (NOx): 95 mg/Nm³

Monossido di carbonio (CO): 112,5 mg/Nm³

contenuto di ossigeno di riferimento: 15 % vol.

Portata gas di scarico secchi 25.106 [Nm³/h]

Le emissioni della nuova caldaia a gas naturale associata ad un turbogeneratore ORC (camino 27, già esistente e attualmente a servizio della centrale termica n. 2) avranno le seguenti caratteristiche:

Polveri totali: 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (NOx): 100 mg/Nm³

contenuto di ossigeno di riferimento: 3 % vol.

Portata gas di scarico nominale: 11.100 [Nm³/h]



INCIDENZA AMBIENTALE

Lo stabilimento della ditta Cereal Docks S.p.A. è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000; in particolare i siti più prossimi all'impianto risultano essere i seguenti:

- ZSC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", distanza dal sito 5.370 m in direzione Nord-Ovest
- ZSC e ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta", distanza dal sito 7.000 m in direzione Nord-Est
- ZSC IT3220037 "Colli Berici", distanza dal sito 8.400 m in direzione Sud-Ovest
- ZSC e ZPS IT3220005 "Ex Cave di Casale – Vicenza", distanza dal sito 8.830 m in direzione Ovest

La ditta ha fornito la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 1400 del 29.08.2017 al punto 23. E' stata inoltre allegata apposita relazione, in osservanza a quanto previsto dall'allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 1400 del 29/08/17 per piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete Natura 2000.

L'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera con istruttoria tecnica n. 15/2020 del 15.12.2020, agli atti dell'ufficio, ha dichiarato che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, per l'impianto proposto dalla ditta.

EMISSIONI ACUSTICHE

Nella valutazione previsionale di impatto acustico allegata al progetto sono stati valutati gli effetti sulla componente rumore potenzialmente indotti dal funzionamento contemporaneo degli impianti esistenti e dei due nuovi impianti in progetto.

La ditta, secondo il Piano di classificazione acustica comunale si trova in classe V "Aree prevalentemente industriali". I ricettori abitativi potenzialmente più disturbati si trovano situati in classe III "Aree di tipo misto".

L'esito della valutazione indica che:

- i limiti assoluti di emissione, attuali e stimati, risultano rispettati nel periodo diurno e notturno all'altezza dei punti di osservazione a confine dello stabilimento e presso i ricettori abitativi più esposti;
- i limiti assoluti di immissione, attuali e stimati, risultano rispettati di giorno e di notte presso i ricettori abitativi;
- i limiti differenziali di immissione attuali e stimati risultano rispettati in quanto i livelli sonori, calcolati all'interno degli ambienti abitativi dei punti ricettori nel periodo diurno e notturno, non eccedono la soglia di applicabilità del criterio differenziale di 50 dBA di giorno e di 40 dBA di notte a finestre aperte.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, la Conferenza di Servizi esprime parere favorevole in merito alla richiesta della ditta Cereal Docks S.p.A., con sede legale in Via dell'Innovazione, 1 a Camisano Vicentino (VI), all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano con potenza pari a 7.505 kWt e di una caldaia a gas naturale associata ad un turbogeneratore ORC con potenza pari a 8.938 kWt, presso lo stabilimento produttivo in Via Ca' Marzare, 3 a Camisano Vicentino (VI) con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà comunicare la messa in esercizio e la messa a regime dei nuovi impianti all'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Vicenza, con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno, il termine per la messa a regime della caldaia a gas naturale associata ad un turbogeneratore ORC è fissato in mesi quattro;
2. I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nelle norme di riferimento UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e in conformità al D.Lgs 81/08 e s.m.i. Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica mediante motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano con potenza pari a 7.505 kWt:

inquinante	Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)
NO _x espressi come NO ₂	95 mg/Nm ³
CO	112,50 mg/Nm ³
Polveri	1,875 mg/Nm ³

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II[^] dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006;

4. in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per la caldaia a gas naturale associata ad un turbogeneratore ORC con potenza pari a 8.938 kWt:

inquinante	Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 3%)
NO _x espressi come NO ₂	100 mg/Nm ³
Polveri	5 mg/Nm ³

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II[^] dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006;



5. Vengano eseguite le analisi alle emissioni degli impianti di cui trattasi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno. Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al Dipartimento dell'ARPAV competente per territorio; le successive analisi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto;
6. La verifica del rispetto dei valori limite di emissione dovrà essere eseguita utilizzando le seguenti metodiche analitiche:
 - Metodo UNI 16911-1:2013, UNI 16911-2:2013 e UNI EN 15259:2008 per la misura della portata del flusso gassoso convogliato;
 - Metodo UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - Metodo UNI EN 15058:2017 per la determinazione del monossido di carbonio;
 - Metodo UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri;
 - Metodo UNI EN 14789:2017 per la determinazione del tenore di ossigeno;
 - Metodo UNI EN 14790: 2017 per la determinazione del contenuto di umidità dei fumi;
7. devono essere registrate le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni gassose;
8. gli impianti devono essere predisposti per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
9. gli impianti dovranno perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
10. la ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
11. le reti di connessione idraulica dei liquidi termovettori di servizio vengano realizzate in modo che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro possano essere facilmente raccolti e convogliati entro manufatti impermeabili a tenuta adeguatamente dimensionati;
12. i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto o dalle operazioni di dismissione dello stesso o di parti dello stesso, dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
13. i rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione degli impianti vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
14. in relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata;
15. vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Camisano Vicentino; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime di entrambi i nuovi impianti, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti);
16. nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della suddetta campagna, dovranno essere immediatamente messi in atto adeguati interventi di mitigazione acustica;



17. eventuali modifiche o integrazioni al sistema di illuminazione esterno già esistente dovranno essere realizzate conformemente alle normative di settore, in particolare alla L.R. n. 17 del 07.08.2009;
18. ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, fermo restando che le modifiche sostanziali sono soggette ad autorizzazione preventiva.

La Provincia di Vicenza è tenuta ad apportare le eventuali modifiche conseguenti al presente atto nel proprio provvedimento di AIA.





REGIONE DEL VENETO

ELENCO ELABORATI

1. Istanza di autorizzazione	prot. 250723 del 25/06/2020;
2. Relazione tecnica	prot. 250723 del 25/06/2020;
3. Valutazione previsionale di impatto acustico	prot. 250723 del 25/06/2020;
4. Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale	prot. 532037 del 15/12/2020;
5. Relazione a supporto della dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale	prot. 250742 del 25/06/2020;
6. Perizia Giurata	prot. 250742 del 25/06/2020;
7. Tav. 01 Inquadramento	prot. 250742 del 25/06/2020;
8. Tav. 02 Emissioni	prot. 250742 del 25/06/2020;
9. Layout Impianto Ecomax	prot. 250742 del 25/06/2020;
10. Layout Impianto Turboden	prot. 250742 del 25/06/2020;
11. Schema elettrico impianto di cogenerazione	prot. 250742 del 25/06/2020.

